

NOTE BIBLIOGRAFICHE

ANTONIO FALCHI, *Significato sociologico del pensiero di Vico*, in: « Bollettino dell'Istituto di Filosofia del diritto della R. Università di Roma », anno I, fascicolo III e IV, pag. 48.

« Come possiamo dire che la vera mente di Vico sia in quelle parti che possono dare appiglio ad una interpretazione immanentistica, e non in quelle che danno molto più chiaro rilievo alla trascendenza? ». Con questo interrogativo il Falchi si pone contro la comune interpretazione immanentistica del pensiero del Vico; nè abbiamo bisogno di sottolineare in questa Rivista l'enorme interesse dell'indagine, la quale, in certo modo, si conchiude con il rilievo che « tutto il mondo storico vichiano appare contenuto da una doppia trascendenza. Una fisica, rappresentata dalle effettive necessità ed utilità e dalla realtà sociale stessa la quale, considerata nel suo corso, costituisce la realtà delle nazioni. Ed una metafisica, rappresentata dalla Provvidenza che è l'intervento divino nel mondo umano, che spinge e regge le nazioni nel loro cammino. Ciò che è la grazia per gli individui è la Provvidenza per i popoli ». Non possiamo che rallegrarci della finissima, coscienziosa interpretazione dell'A. la quale finalmente ci ridà un Vico reale e conforme alla tradizione filosofica nostra.

FRANCO PIERANDREI, *La politica e il diritto nel pensiero di Carl Schmitt*, in: « Il concetto di impero nel diritto internazionale » della Biblioteca dell'I.N.C.F., n. 1.

Nessuno pensa a contestare i meriti dello Schmitt come giurista, ma come fa il Pierandrei ad esaminare e a riportare, quasi si trattasse di cosa seria, le strambe opinioni dello Schmitt sulla storia dello sviluppo umano, sul concetto della politica e su molti altri gravi problemi dei quali lo Schmitt ha scritto e parlato conoscendo ben poco e comprendendo nulla? Questa parte morta dell'opera dello Schmitt può essere riguardata con indulgenza quando è commista con l'altra in cui si rivelano davvero le sue qualità di studioso; quando la si trova pura, come in molte delle opere a cui il Pierandrei mostra di attribuire importanza, vi è solo da ignorarla.

E. PATINI, *La dottrina di Padre Gemelli di fronte alle varie scuole penali rispetto alla costruzione di una teoria del reato (con osservazioni sulla dinamica delinquenziale)*, in « Giustizia penale », 1941, P. I, col. 194-208.

L'articolo che Padre Gemelli ha pubblicato in questa Rivista nel fasc. II, 1940 (*Lo studio del reato come mezzo di indagine nella valutazione del delinquente*) ha suscitato, com'era da attendersi, vasta eco di dissensi e di consensi. Tra questi uno dei più interessanti e dei più motivati è quello del Patini, che ha dedicato all'esame del lavoro di P. Gemelli uno studio relativamente ampio dal quale ci piace riportare almeno i due passi seguenti:

« Si potrebbe osservare: Come fa Padre Gemelli, che non è un giurista di professione, ad assumere quasi la posizione di giudice dei giuristi e ad ergersi di contro ai teoristi delle varie scuole penali, chiamandoli a render conto del loro ope-

rato circa la costruzione di una teorica del delitto? E' legittimo tutto ciò? Rispondo di sì. Padre Gemelli è uno scienziato che ha saputo abbracciare con la sua vasta visione mentale più rami dello scibile, stampando in ciascun di essi la sua orma personale. Fondamentalmente, però, egli è psicologo ed è questa la qualità che, a mio vedere, gli può conferir titolo ad intervenire anche nell'esame dei problemi giuridici. Egli ha adottato la divisa: « *Psychologus sum: nihil a me alienum puto* ». In che modo bisogna intendere il « *nihil a me alienum puto* »? Può chi è psicologo emetter sentenze in ogni ramo dell'umano sapere? Può suggellare con il suo parere, cioè con i lumi della sola psicologia, la soluzione di problemi di fisica o di chimica pura o di astronomia o di geologia o di tante e tante altre svariate discipline? Certamente no. Il dominio cui si riferisce il « *nihil a me alienum puto* » abbraccia tutto quei fenomeni alla cui produzione partecipa la psiche umana. In questo più ristretto dominio lo psicologo può far udire autorevolmente la sua voce... ».

« ... Da quanto sin qui son venuto esponendo credo che si ricavi la seguente conclusione: Il fenomeno « reato » può esser contemplato sotto parecchi punti di vista fra i quali sono importantissimi quello giuridico, quello etico e quello sociale. Ma, se ne raschiamo la superficie, se lo spogliamo della parte corticale e delle incrostazioni sovrappostevi dalle varie discipline che ne fanno obietto di esame, troviamo che il nocciolo ne è rappresentato da un fatto psichico. Ciò essendo, ha torto la psicologia se vuol metterci bocca? No. Bene a ragione, quindi, il Gemelli, per la cui voce parla la psicologia italiana, della quale egli è la maggiore personificazione, si rivolge alle varie scuole penali e dice: Tu, scuola classica, non ci hai fornito del reato, come generalmente è ammesso, che delle astratte figure giuridiche; tu, scuola positiva, hai il merito di avere instaurato lo studio della personalità del delinquente, ma hai inquadrato questo studio molto più nel campo biologico e in quello sociale che in quello psichico che ne è, invece, il campo principale; e non hai, poi, approfondito lo studio del reato; tu, scuola tecnico-giuridica, ci hai dato solo una metodica ed una sistemazione di norme giuridiche. Voi tutte, o scuole penali, vi siete lasciate sfuggire la realtà effettiva del reato, che è realtà psichica. Occorre colmare siffatta lacuna. Occorre che i criminologi acquistino esatta e profonda conoscenza di quella realtà: e tal fine raggiungeranno, non seguendo semplicemente la spicciola ed infida psicologia del buon senso, ma compiendo lo studio della psicologia scientifica, quale è modernamente costituita ».

G. B. FUNAIOLI, *Ancora sulla « Sanità della stirpe e il matrimonio »*, in: « Archivio di studi corporativi », 1941, pag. 279 e segg.

Il F. torna su di un tema già da lui toccato in altro articolo (ved. la citazione e una breve nota di « Jus », 1941, pag. 166), e che è sembrato a qualcuno tale addirittura da mettere « a nudo, punto in forma drastica, l'aspetto essenziale della profonda crisi in cui versa la nostra civiltà giuridica »! Ma non si può dire che gli argomenti addotti dal C. contro i suoi contraddittori (primo il P. CAPPELLO, *Esame di alcune recenti opinioni in materia matrimoniale*, in: « Civiltà Cattolica », 1941, pag. 94 e segg.) siano molto validi e soprattutto è evidente la vacuità dell'unico argomento in certo senso concreto che il F. avanza. Ben altro è il fondamento della nullità del matrimonio contratto per infermità di mente da quello su cui poggerebbe, nella legislazione auspicata dal F., la nullità del matrimonio contratto da persone affette da malattie ereditarie; è chiaro infatti che la nullità per infermità di mente non è comminata perchè questa infermità entra « nel novero delle malattie ereditarie » ma perchè essa tocca la capacità di intendere e di volere, mancando la quale non è possibile compiere un atto giuridicamente valevole; di questo passo, agli

affetti da malattie ereditarie dovrebbe essere tolta ogni capacità d'agire e di volere, non soltanto quella di contrarre matrimonio!

C. JANNACCONE, *La rilevanza dell'ordinamento corporativo nel diritto concordatario italiano*, in: « Archivio di studi corporativi », 1941, pagg. 17-43.

Affermata l'autonomia della Chiesa, come fa lo J., com'è possibile dire che i giudici statali conosceranno dei rapporti d'impiego e di lavoro regolati del diritto canonico in quanto svoltisi « nell'ambito della potestà della Chiesa » (pag. 1) e che sarà applicato dai tribunali italiani per il regolamento di tali rapporti non il diritto canonico ma il diritto statale? Sembra che lo J. escluda da tali rapporti solo quelli « che hanno formato oggetto di provvedimenti dell'autorità ecclesiastica nei confronti di persone ecclesiastiche o religiose » in base all'art. 23 cpv. Trattato.

A. DE MARSICO, *Dogmatica e politica nella scienza del processo penale*, in « Anali di diritto e procedura penale », 1941, I, pagg. 473-502.

Acuta e serrata critica della confusione in cui spesso si cade da chi troppo facilmente sale a sintesi politiche di fronte all'analisi del tramonto di qualche principio giuridico; così il De M. chiama « superficiale osservazione » quella per cui si giunge a « scambiare il tramonto dei principi democratici per tramonto del rapporto processuale ». Notevolissima è qui l'affermazione compiuta dal DE M. che tutte le norme della legge penale, in genere, devono considerarsi integratrici delle norme dell'art. 1 Cod. penale, nel quale si è riaffermato il principio « nullum crimen sine praevia lege poenali »; dal che, nota giustamente il DE M., è smentita la tesi che la libertà sia una concessione dello Stato.

U. NICOLINI, *La proprietà, il principio e l'espropriazione per pubblica utilità (Studi sulla dottrina giuridica intermedia)*, un vol. di pagg. 356, Milano, Giuffrè, 1940.

Di questo bel volume, esempio di una storia giuridica insieme viva e preparata in severe e lunghe indagini, due aspetti meritano soprattutto di essere segnalati: l'attualità del problema che esso tocca e la luce che dalla indagine storica può ad esso venire; e l'affermazione rigorosamente comprovata e perciò quanto mai convincente, che il metodo degli antichi Dottori medievali era, nell'apparente analitica, organico e sistematico. Si aggiunga a questo un costante e saldo vincolo tra la lontana origine di un principio e la sua successiva fortuna: così il N. mostra come il principio informatore della legislazione moderna intorno all'espropriazione per pubblica utilità rimonti a Bartolo.